

USI CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZA BRIANZA LODI

CAPITOLO NONO

Prodotti delle industrie tessili

COMMERCIO DI SEME – BACHI, BOZZOLI, FILATI DI SETA E CASCAMI SERICI

SEME BACHI

DEFINIZIONI - DISTINZIONI - CLASSIFICAZIONI

Il seme bachi, qualunque ne sia la provenienza, si distingue in seme annuale, bivoltino e polivoltino. Il seme bachi è inoltre distinto, a seconda della razza, in razze pure, incroci di due razze e poliibridi. Per incrocio si intende il primo prodotto dell'accoppiamento di due razze pure.

Per poliibrido a «bozzolo bianco» si intende il prodotto degli accoppiamenti di tre o quattro razze di alta selezione.

Quando due razze pure sono incrociate fra loro la progenie risultante prende il nome di primo incrocio. A seconda dell'origine geografica della farfalla femmina, l'incrocio viene denominato cinese (femmina cinese incrociata con maschio giapponese) o giapponese (femmina giapponese incrociata con maschio cinese). Sono possibili anche altri incroci, ad esempio con razze europee.

Il seme bachi è contrattato, per "confezione" o per grammi.

Il seme bachi può essere contrattato per consegna a termine o per consegna pronta.

Art. 1 – Ordinazioni (oggetto delle contrattazioni).

Si intende oggetto del contratto il seme annuale per allevamento primaverile estivo od autunnale. Nei contratti devono essere specificate le razze, se si tratta di seme di razza pura e, se si tratta di incroci o di poliibridi, si devono specificare le razze genitrici che hanno concorso a formare rispettivamente l'incrocio o il poliibrido.

Se i poliibridi sono contrattati per «telaino», ciascuno di questi deve contenere circa ventimila uova. L'involucro del seme deve portare l'indicazione della quantità del seme contenuto.

Art. 2 - Pagamento.

Il compratore ha l'obbligo di ritirare tempestivamente il seme o i «bacolini» ed è in ogni caso tenuto al pagamento del prezzo alla data stabilita per la consegna.

Art. 3 - Obblighi di garanzia (responsabilità del venditore).

Per il seme il venditore garantisce che la infezione corpuscolosa delle farfalle e le deposizioni infeconde non oltrepassino complessivamente il cinque per cento.

La prova si esegue prelevando campioni rappresentativi di seme-bachi e inviandoli, dove sarà compiuta l'analisi sia sulle uova tal quali, sia sulle larvette nate dalle uova stesse.

Il venditore non risponde in alcun modo dell'«andamento» dell'allevamento dei bachi e della riuscita del raccolto. Il venditore risponde per i casi di infezione pebrinosa ereditaria, ma non quando sia accertata la responsabilità del vettore, in relazione al cattivo trattamento del seme-bachi durante il trasporto.

BOZZOLI

DEFINIZIONI – DISTINZIONI - CLASSIFICAZIONI

I bozzoli del «Bombyx mori» si trattano a seconda della loro provenienza e dello stato di conservazione. I bozzoli possono essere nostrani o esteri. I bozzoli esteri che vengono trattati secondo gli usi di Milano, Monza Brianza e Lodi si distinguono in europei, levantini e asiatici e di altre provenienze.

Secondo lo stato nel quale si trattano, i bozzoli possono essere:

- a) bozzoli a fresco (contrattati prima o durante il raccolto);
- b) bozzoli ad essiccazione completa.

Gli Articoli di seguito riportati si applicano alla compravendita di tutti i tipi di bozzoli freschi, stagionati e/o essiccati.

Si chiamano bozzoli europei quelli prodotti in Europa, esclusi i levantini.

I bozzoli europei, a seconda del merito sono classificati in:

- prima scelta (depurati da qualsiasi altro bozzolo descritto nelle categorie seguenti):
- seconda scelta (leggermente segnati dal bosco, leggermente macchiati, leggermente irregolari, di colore poco uniforme);
- scarto: molto sottomisura, deformi o doppi, cioè filati da due larve che hanno tessuto la trama sericea insieme e si sono chiusi nello stesso bozzolo.
- infilabile comprende le seguenti categorie di bozzoli non atti alla trattura: sfarfallati d'ammasso, tarmati, rosicchiati, con macchia verde, spuntati aperti, fortemente rugginosi, deformati, negronati, calcinati (quando il calcino è aderente) le cartelle e i morti, in cui la crisalide è rotta o marcita imbrattando l'interno del bozzolo.

Questa classificazione è da considerare sempre in rapporto alla qualità del prodotto dell'annata dei bozzoli contrattati.

Art. 4 - Ordinazione – Forma (oggetto delle contrattazioni).

Nei contratti di bozzoli freschi fatti prima del raccolto deve essere indicata la qualità del seme, la razza, l'incrocio e la provenienza, il colore, il luogo nel quale il bozzolo è o sarà allevato e la presumibile quantità del raccolto.

I contratti, durante il raccolto, devono essere stipulati su campione o su riferimento alla qualità mercantile. In entrambi i casi, quando il venditore è un semaio o un distributore di seme, nel contratto deve essere indicato un massimo ed un minimo del quantitativo di bozzoli da consegnare.

I contratti stipulati su campione, durante il raccolto, devono essere fatti per iscritto, annotando sull'involto il nome del venditore, la quantità approssimativa dei bozzoli e il prezzo convenuto.

La merce da consegnare deve essere conforme al campione in condizioni «mercantili» ai sensi dell'articolo 5. Nel caso sia stata contrattata merce «non mercantile», basta che la merce stessa corrisponda al campione.

In tutti i contratti conclusi su campione, la corrispondenza della partita al campione è valutata secondo i principi dell'equo e dell'onesto.

Se un contratto è stipulato dietro semplice vista dei «boschi», durante il raccolto, la merce deve corrispondere ai requisiti di cui agli articoli 5 e 7.

I contratti stipulati senza campione, prima del raccolto, devono essere redatti per iscritto, stesi e firmati dal mediatore o dalle parti contraenti.

Il venditore non risponde della eventuale differenza tra il quantitativo preventivato e quello ottenuto, se tale differenza è segnalata al compratore durante l'allevamento e proviene da cause indipendenti dalla sua volontà. Il venditore è tuttavia obbligato a consegnare tutto il prodotto ottenuto.

Art. 5 - Requisiti della merce.

I bozzoli freschi devono corrispondere ai seguenti requisiti che si riassumono nella espressione «consegna mercantile».

Occorre cioè che i bozzoli:

- a) siano di forma regolare;
- b) siano ben maturati al bosco, ossia che i bachi abbiano compiuto l'intera trasformazione in crisalide, senza arrivare allo stato di incipiente sfarfallamento;
- c) siano in stato di normale stagionatura, ossia in stato igrometrico normale;
- d) siano mondi di faloppe, di spuntati, di morti, di totalmente macchiati o rugginosi;
- e) non abbiano subito, dopo la quarta muta, suffumigi di zolfo, di cloro o di altra sostanza nociva al filo serico;
- f) non siano affetti da calcino.

Art. 6 - Consegna e pesatura.

La pesatura dei bozzoli deve essere eseguita, alla presenza del venditore e del compratore con una bilancia scelta di comune accordo dalle parti. In mancanza di accordo è uso ricorrere ad una bilancia (peso da misurare superiore al 5% del fondo scala della bilancia), di classe 3 (o migliore), con almeno 1000 divisioni/unità di formato, regolarmente bollata.

Art. 7 - Tolleranze riferite alla qualità.

Nei contratti di bozzoli non «a rendita» quindi per i contratti per i quali non sia già stata contrattualmente determinata la percentuale di resa/rendita in seta minima garantita per partite «mercantili», le percentuali di tolleranza ammessa per i doppioni, per i parzialmente rugginosi e parzialmente macchiati sono quelle stabilite dagli usi accertati nelle province di provenienza.

Se in una partita è riscontrata una quantità di scarti eccedente i limiti di tolleranza, l'eccedenza dello scarto è calcolata al due per uno.

Nessun compenso e diritto può pretendere il venditore se la percentuale è inferiore.

La contestazione dell'eccedenza di scarto è eseguita su un determinato quantitativo di bozzoli levati a sorte da ogni pesata di una stessa consegna.

Art. 8 - Pagamento.

I bozzoli verranno pagati secondo il prezzo stabilito per ciascuna categoria mercantile, basandosi su un esame a campione della produzione eseguita dal bachicoltore.

Art. 9 - Ordinazione (oggetto delle contrattazioni).

Oggetto delle contrattazioni sono:

- a) bozzoli freschi con crisalide viva;
- b) bozzoli secchi o stagionati;
- c) cortecce seriche senza crisalide.

Si chiamano «secchi» o «stagionati» i bozzoli la cui crisalide è in stato di completa essiccazione mercantile. Nelle contrattazioni «tali e quali» (bozzoli trattati come si trovano per consegna immediata o differita) la faloppa, l'infilabile e la spelaia (di bosco e di banco) sono contrattate con l'abbuono del 2% sul peso netto della partita. Nessun abbuono è concesso per le contrattazioni di bozzoli doppi e degli scarti misti.

Art. 10 – Tolleranze sulla quantità contrattata.

La tolleranza ammessa sulla quantità contrattata è del 4% per i bozzoli nostrani, del 5% per i bozzoli levantini ed asiatici.

Il quantitativo contrattato è rappresentato da un unico lotto della identica qualità e provenienza.

Art. 11 - Reclami (protesto della merce).

La ritardata consegna oltre il termine stabilito, sempreché non dipenda da causa di forza maggiore, della quale il venditore è tenuto a fornire le prove, dà al compratore la facoltà di rifiutare il ricevimento e di conseguire un equo indennizzo.

FILATI DI SETA

I filati di seta greggia vengono importati principalmente dalla Cina, ma anche da altri Paesi produttori, i quali provvedono alla classificazione del filato secondo il proprio metodo nazionale.

In accordo tra le parti, per riclassificare i lotti importati, viene utilizzata la norma UNI 11635:2016, altresì utilizzata per classificare i filati di produzione italiana.

Art. 12 - Definizioni, distinzioni, classifiche

I filati di seta greggia importati si suddividono in :

- Filo di seta greggia tratta (denominata anche "la greggia" o "le gregge"): solitamente confezionata in matasse e contrattata in balle o scatole del peso di circa 30/60 kg.
- Filo di seta greggia tratta parzialmente lavorata: già incannata su rocche o coni (con o senza torsione).
- Sete gregge ritorte lavorate: trama, organzino, grenadine, pelo, crespo (come di seguito definite) Le sete gregge lavorate in Italia vengono prodotte in stabilimenti di torcitura partendo da seta greggia tratta o da seta greggia parzialmente lavorata.

La bontà dell'incannaggio e della roccatura, la regolarità del titolo, il colore la morbidezza, il nervo, l'impasto, l'elasticità, la tenacità, la coesione, la purezza e la nettezza del filato sono caratteristiche che contraddistinguono la qualità della seta.

Il titolo corrisponde alla finezza del filato.

Esso si esprime in denari (den o D o Td) con due numeri sbarrati tra loro che significano oscillazione di titolo; più raramente la seta si titola in dtex.

Nel caso di filati di cascami di seta, come la schiarpe, essendo composti da fibre discontinue, si usa il titolo Nm.

La torsione rappresenta la condizione di un filo e/o filato quando i filamenti e/o fibre componenti hanno una disposizione a elica, come risultato di una rotazione delle estremità del filo stesso, può essere di senso S o Z a seconda della direzione (oraria oppure antioraria) e si esprime in giri per metro.

Prende nome di Trama quel filato a due o più capi con torsione, di solito solo di torto (S), compresa tra 150/300 giri/m.

Prende il nome di Organzino quel filo ritorto a due o più capi con torsione del singolo capo (torsione di filato o prima torsione applicata) in senso Z e una torsione sul risultante del ritorto (seconda torsione o torsione finale di torto) in senso S così classificata :

- Organzino strafilato quello che ha la media di circa 600/650 giri/m senso Z sul singolo capo e 500/550 giri/m senso S sul ritorto finale.
- Organzino a forte torsione quello che ha la media di circa 750/800 giri/m senso Z sul singolo capo e 650/700 giri/m senso S sul ritorto finale.

• Organzino a debole torsione quello che ha la media di circa 400/450 giri/m senso Z sul singolo capo e 300/350 giri/m senso S sul ritorto finale.

Prende il nome di Grenadine (granadina) quell'organzino a più alta torsione in cui il singolo capo ha la media di circa 1400/1500 giri/m senso Z e 1300/1400 giri/m senso S sul ritorto finale con titolo base di den 20/22.

Prende nome di Pelo un filo a capo unico di greggia a 2600/3000 giri/m senso S oppure Z.

Prende il nome di crespo un filato tipo trama a due o più fili a torsione forte, generalmente da 1.500 a 3.500 giri e, più precisamente, salvo diversa intesa tra le parti:

- crespo a 2 capi: 2800-3000 giri
- crespo a 3 capi: 2600-2800 giri
- crespo a 4 capi: 2400-2600 giri
- crespo a 6 capi: 2000-2200 giri
- crespo a 8 capi: 1800-2000 giri

Art. 13 - Determinazione del titolo

Per la seta greggia tratta e per le sete lavorate, la determinazione del titolo viene normalmente eseguita mediante prove, in ciascuna delle quali si analizzano 20 provini, eseguite su 10 matasse e/o confezioni di filo per ogni partita secondo i metodi internazionali (Metodo UNI EN 2060), con lunghezza del filzuolo di 200 metri.

Art. 14 - Tolleranze

La tolleranza ammessa rispetto al titolo medio nominale dichiarato dal fornitore è ± 10%.

Nel caso in cui il titolo nominale sia espresso dal fornitore da due numeri separati da una sbarra (esempio titolo 20/22); il valore deve essere compreso nel range definito dai due numeri.

Art. 15 - Incannaggio

Le prove di incannaggio della greggia (svolgimento dalle matasse e passaggio avvolgimento del filo su rocchetti o tubetti), ancorché attualmente di scarso rilievo, sono eseguite secondo quanto previsto dalle norme internazionali.

La prova deve essere eseguita alla velocità di almeno 165 metri al minuto per la durata di 1 ora oltre i primi 10 minuti di avviamento.

La velocità utilizzata nella prova deve essere indicata.

Art. 16 – Tolleranza sugli estremi di torsione

La torsione sulle sete lavorate viene verificata secondo il metodo UNI EN 2061 effettuando almeno 20 prove su provette di 50 cm.

Gli estremi di torsione sono, rispettivamente, la media dei 2 valori di torsione più elevati e la media dei 2 valori di torsione più bassi.

La tolleranza sulla differenza tra gli estremi di torsione e la torsione media non deve superare:

- a) per l'organzino i 100 giri sia per il filato (Z) che per il torto (S);
- b) per la granadina (grenadine) i 150 giri per le due torsioni;
- c) per le trame i 50 giri;
- d) per pelo i 300 giri;
- e) per i crespi i 300 giri.

Art. 17 - Tolleranze sulle medie delle torsioni

Le tolleranze ammesse rispetto ai giri di torsione dichiarati dal fornitore sono :

- per le Trame +/- 10 %
- per gli Organzini +/- 7 %
- per le Grenadine +/- 5 %

per i Peli +/- 5 %
per i Crespi +/- 5 %

Art. 18 – Sopraccarica (o Imbozzimatura)

Per sopraccarica (o carica) sui fili di seta greggia lavorata, si intende una miscela di sostanze lubrificanti e tensioattive applicate ai fili per favorirne le lavorazioni di torcitura e tessitura.

La percentuale della sopraccarica non deve essere eccessiva al fine di aumentare indebitamente il peso della seta.

La sopraccarica viene determinata secondo la norma ISO 6741-1989 oppure secondo la norma UNI 9213parte 5 (punto 9.2.2 - determinazione delle sostanze estraibili con solvente), oppure secondo metodiche interne di laboratori specializzati scelti in accordo tra le parti

La seta greggia tratta si intende contrattata senza sopraccarica.

Alla prova di determinazione delle sostanze estraibili con solvente, la percentuale che si ammette che i solventi estraggono dalla seta greggia senza sopraccarica è, per le sete bianche, lo 0,5%.

Per le sete totalmente o parzialmente lavorate, e sopraccaricate, valgono le seguenti tolleranze:

- per la seta greggia su rocche o coni è tollerata una sopraccarica fino al 3%
- per le trame è tollerata una sopraccarica fino al 5%
- per la grenadine e per gli organzini è tollerata una sopraccarica fino al 6%
- per il pelo e i crespi è tollerata una sopraccarica fino all'8%

La sopraccarica eccedente la tolleranza, fino al massimo dell'1% dà diritto all'abbuono.

Oltre l'1% di sopraccarica eccedente, se non concordata o dichiarata dal fornitore o torcitore, l'acquirente ha diritto di rifiutare la merce.

Art. 19 - Coloranti dei crespi (falsa tinta)

Le materie coloranti per distinguere il senso di torsione devono essere facilmente e totalmente eliminabili nei bagni di purga della seta.

Art. 20 - Modalità di vendita

Le sete gregge e ritorte sono vendute e fatturate a peso netto o a peso stagionato (mercantile) dichiarati dal venditore o dallo stabilimento di torcitura e possono inoltre essere vendute con garanzia di qualità. L'acquirente deve verificare immediatamente il peso consegnato e in caso di differenza deve darne avviso, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento stesso, al venditore.

Le modalità con cui l'acquirente intende acquistare la seta deve concordarle preventivamente con il venditore e farne esplicita richiesta nel contratto.

Nel caso di vendita con garanzia di qualità, deve essere quindi specificato il sistema di classificazione prescelto fissando altresì il grado di qualità garantito.

L'acquirente ha diritto alla visita della seta contrattata per quanto attiene l'aspetto esteriore.

Le prove di controllo qualità sono eseguite presso il laboratorio concordato tra le parti.

Art. 21 - Vendita a peso netto – verifica umidità e sopraccarica

In caso di vendita a peso netto, i contraenti hanno diritto di far eseguire una prova di "stagionatura" sulla seta consegnata (determinazione della massa commerciale), secondo il metodo UNI 9213 – parte 5, a titolo di controllo per determinare se l'umidità più la eventuale sopraccarica tollerata (quella definita nel precedente art. 7) sia nei parametri stabiliti, tenuto conto che il tasso di ripresa d'umidità convenzionale per la seta è dell'11%.

L'esercizio di tale diritto deve essere reso noto all'altro contraente stabilendo l'invio del lavorato al laboratorio concordato tra le parti.

In caso di risultati anormali, e cioè superiori all'11% di umidità più la percentuale di sopraccarica tollerata, si fa luogo a bonifico dell'eccedenza percentuale sul prezzo di contratto, e sulla sola partita di merce (condizionata) stagionata.

Se il risultato di tale prova di stagionatura (condizionatura) è ritenuto anormale da una delle parti contraenti, questa può esigere che sulla partita controllata sia eseguita una seconda prova ed in questo caso è la media dei due risultati di stagionatura che è presa per la determinazione del peso. In ogni caso la stagionatura (condizionatura) di controllo di una partita non può essere applicata proporzionalmente ad altre partite consegnate in precedenza senza preventivo accordo fra le parti. Se le spese di stagionatura (condizionatura) e di controllo non sono previste nel contratto di vendita, sono a carico di chi domanda la stagionatura.

Art. 22 - Vendita a peso stagionato – verifica umidità e sopraccarica

In caso di vendita a peso stagionato, le parti contraenti possono esigere che ogni consegna, o almeno la maggior parte delle consegne, sia stagionata in modo che le differenze tra peso netto e peso mercantile applicate dal fornitore alle consegne non stagionate siano, per quanto possibile, le stesse trovate nella prova di stagionatura.

In caso di contestazioni, i contraenti hanno diritto di far eseguire una prova di "stagionatura" sulla seta consegnata (determinazione della massa commerciale), secondo il metodo UNI 9213 – parte 5, a titolo di controllo per determinare se l'umidità più la eventuale sopraccarica tollerata (quella definita nel precedente art. 7) sia nei parametri stabiliti, tenuto conto che il tasso di ripresa d'umidità convenzionale per la seta è dell'11%.

L'esercizio di tale diritto deve essere reso noto all'altro contraente stabilendo l'invio del lavorato al laboratorio concordato tra le parti.

In caso di risultati anormali, e cioè superiori all'11% di umidità più la percentuale di sopraccarica tollerata, si fa luogo a bonifico dell'eccedenza percentuale sul prezzo di contratto, e sulla sola partita di merce (condizionata) stagionata.

Se il risultato della prova di stagionatura è ritenuto anomalo da una delle parti contraenti, questa può esigere che sulla partita controllata sia eseguita una seconda prova, e in questo caso è la media dei due risultati di stagionatura che è presa per la determinazione del peso.

In ogni caso la stagionatura (condizionatura) di controllo di una partita non può essere applicata proporzionalmente ad altre partite consegnate in precedenza senza preventivo accordo fra le parti. Se le spese di stagionatura (condizionatura) e di controllo non sono previste nel contratto di vendita, sono a carico di chi domanda la stagionatura.

Art. 23 - Vendita con garanzia di qualità

Per contratto con garanzia di qualità si intende il contratto in cui le caratteristiche della seta vengono dedotte dal controllo delle caratteristiche qualitative della seta stessa basate sui parametri tecnici principali (peso netto o peso stagionato, titolo, torsioni, sopraccarica ad esempio) e sulla valutazione della difettosità e regolarità. Per quanto riguarda la valutazione della difettosità e della regolarità che consente la classificazione della seta oltre alla prova al seriplano, vengono utilizzati strumenti elettronici di recente realizzazione in grado di fornire valutazioni oggettive e riferite a parametri condivisi in ambito internazionale (con riferimento ad esempio alla norma ISO 15625).

Quando le prove di controllo qualità non danno i risultati stabiliti in contratto, l'acquirente ha diritto a contestare la merce.

Tuttavia, se i risultati sono di grado immediatamente inferiore a quello pattuito, si procede a una seconda analisi.

La seconda analisi deve essere richiesta entro 3 giorni lavorativi successivi a quello in cui la parte è venuta a conoscenza del primo risultato.

Il laboratorio di analisi procede quindi alla validazione (medie aritmetiche ove applicabili o rielaborazione statistica) dei risultati delle prove eseguite e soltanto nel caso di difformità da quanto pattuito, l'acquirente può non ritirare la merce e chiedere la sua sostituzione, oppure acquistarla con un bonifico concordato con il venditore.

Nelle vendite a peso mercantile ciascuna delle parti può eseguire analisi ufficiali.

Le parti contraenti devono fare, per consentire la valutazione dei dati ottenuti, , le analisi dei fili di seta in ragione di una prova per ogni 300 kg.

Tale prova è opponibile alla controparte salvo che questa la contesti mediante il risultato di analoga prova da essa esperita, ove le differenze superano il range di tolleranza, viene eseguita un'altra analisi. Le spese di analisi congiunte sono a carico delle due parti, metà per ciascuna.

Art. 24 - Pagamento.

Le sete sono normalmente vendute a valuta pronta o a pagamento a termine, senza sconto.

Art. 25 – Responsabilità del venditore.

La responsabilità del venditore viene meno dopo effettuata la verifica, l'accettazione e la consegna della merce al compratore. Non sono ammessi reclami se non per vizi occulti, salva la formale garanzia per determinati impieghi convenuta in contratto.

Art. 26 – Diritto di rimpiazzo della merce rifiutata.

Le sete rifiutate dal compratore perché non conformi al contratto per titolo, per qualità o per altre cause, possono essere dal venditore rimpiazzate ed il compratore deve accettare il rimpiazzo purché ciò avvenga nel termine stabilito dal contratto.

Art. 27 - Tolleranze - Quantitativo contrattato.

Nei contratti a consegna differita se è convenuto un quantitativo "circa" la tolleranza è in più o in meno del 5%.

Art. 28 - Vizi occulti delle sete

E' specificatamente riconosciuto come vizio occulto l'uso di sostanze refrattarie alla purga usuale o atte ad aumentare fraudolentemente il peso della seta o a deteriorarla.

Ciascuna delle parti può fare eseguire la prova per il riconoscimento del peso.

Il risultato è opponibile alla controparte salvo che questa la contesti mediante il risultato di analoga prova da essa esperita.

Si procede in tal caso a una terza analisi presso un laboratorio di comune scelta.

Sono considerati vizi occulti che danno luogo all'azione redibitoria i seguenti:

- a) per le sete gregge l'esistenza di fili tagliati, tarmati o accoppiati
- b) per le sete lavorate l'esistenza di fili tarmati o tagliati o con vizi di lavorazioni non rilevabili al momento del riconoscimento.
- c) per le sete ritorte anche il vizio che proviene dall'applicazione di sostanze che deteriorano il filo della seta o ne aumentano il peso oltre il naturale, salvo le disposizioni speciali che riguardano alcune categorie di sete lavorate o caricate.

I vizi occulti che danneggiano la merce nei limiti del 5% danno diritto al rimpiazzo del quantitativo viziato o al corrispondente rimborso.

I vizi occulti che danneggiano la merce oltre il limite del 5% danno diritto alla risoluzione del contratto se questo è per merce pronta o al rimpiazzo della merce, se si tratta di merce a consegna.

Se la denunzia del vizio occulto, per tarmato, è fatta entro 30 giorni dalla consegna e se l'esistenza del vizio stesso è indiscussa, il venditore è tenuto ad accettare la merce in restituzione.

Art. 29 - Diritto di rifiuto.

I contratti conclusi per ordini diretti al Paese di origine o per merce viaggiante dal Paese di origine, non ammettono rifiuto se non per errore manifesto, sostituzione di merce o mancanza delle qualità promesse o essenziali all'uso come indicato al precedente articolo 28 (Art. cc 1497).

Art. 30 - Rifiuto della merce.

In caso di rifiuto giustificato della merce contrattata al Paese di origine o viaggiante dal Paese di origine, il diritto di rimpiazzo è regolato dagli usi internazionali.

In caso di consegna di una partita a domicilio dell'acquirente o luogo da lui designato ed entro il termine determinato, se la merce viene legittimamente rifiutata, il venditore può presentarne altra per il rimpiazzo, entro il termine stabilito in contratto.

In difetto di rimpiazzo, il venditore deve accordare all'acquirente un equo indennizzo, nella misura concordata tra le parti o determinata da un perito di comune scelta.

Art. 31 - Perdita della merce.

In caso di perdita della merce per naufragio o per altro sinistro, valgono gli usi internazionali.

Art. 32 - Imballaggi.

Gli imballaggi originali diventano proprietà dell'acquirente.

Filati di doppio

Art. 33 - Definizioni

Le sete prodotte dalla trattura dei bozzoli doppi si definiscono "filati di doppio" e sono caratterizzate da una elevata irregolarità di titolo e presenza di frequenti ingrossamenti che sono una caratteristica, e non una difettosità, del filo.

Art. 34 - Contrattazioni

Nelle contrattazioni di filati di doppio si fa riferimento al certificato qualitativo emesso dal Paese di origine

Art. 35 - Incannaggio - Sopraccarica

L'incannaggio dei filati di doppio riannaspati deve essere effettuato alla velocità di almeno 165 metri al minuto.

La percentuale di "sopraccarica" dei filati di doppio, determinata secondo il metodo UNI 9213 – parte 5, non deve superare il 5% .

Torcitura della seta per conto terzi

Art. 36 - Definizioni, distinzioni, classificazioni

I contratti di torcitura della seta (lavorazione per conto terzi) sono stipulati sulla descrizione della seta greggia e previo esame della stessa.

I contratti possono essere preceduti dalle prove di un campione della greggia prelevato dal torcitore dalla partita da lavorare.

Art. 37 - Clausole d'uso nei contratti di torcitura

I contratti di torcitura sono assunti dal torcitore per tutti i filati serici, da sottoporre a trasformazione, alle seguenti condizioni:

Il torcitore riceve la seta greggia anche non stagionata e procede a lavorarla a termini di contratto per renderla poi al committente anche non stagionata. Gli eventuali cali di lavorazione sono a carico del committente.

Il prezzo di lavorazione è per ogni kg di seta lavorata a peso stagionato o peso netto.

Se nel corso della lavorazione si verifica un andamento anormale, il torcitore avvisa il committente.

Il torcitore avvisa con immediatezza il contraente dell'esistenza nella partita di matasse tagliate, tarmate o altrimenti avariate, come pure di fili accoppiati o di filzette.

Terminata l'operazione di incannaggio, la greggia così avariata è restituita al committente senza sottoporla a lavorazione e viene dedotta dal peso della seta consegnata.

Il torcitore dichiara al committente se intende impiegare nella torcitura metodi e ingredienti che sovraccaricano la seta.

Non è mai ammessa la sopraccarica con prodotti che pregiudicano la qualità del filo.

Se le parti convengono di sovraccaricare il filo e ne definiscono la quantità, il controllo avviene mediante analisi chimica sia della greggia che del lavorato.

Art. 38 - Spese

Le spese per stagionare la seta greggia e relativo lavorato, nonché quelle per le prove di sgommatura, dell'analisi chimica, del titolo e della torsione, sono a carico del contraente che commissiona al laboratorio l'esecuzione delle prove.

Filati di cascami serici

Art. 39 - Definizioni.

I cascami lavorati si distinguono in pettinati, cardati e filati. I pettinati si suddividono a loro volta in pettinati veri e propri e in avanzi di pettinatura. I filati si dividono in filati pettinati di «schappe» (fioretto) e in filati cardati di «bourette» prodotti utilizzando cardati di cascami di petti-natura (roccadino o pettenuzzo). I filati pettinati si dividono in diverse categorie in relazione alla qualità della materia prima di partenza, della lunghezza del pettinato e dell'impiego a cui sono destinati; vengono classificati in base al Titolo in Nm (Sistema di Titolazione indiretto).

Art . 40 - Contrattazioni

I filati possono essere consegnati a peso netto in condizioni normali di essiccazione, senza essere sottoposti a stagionatura (condizionatura).

I contratti possono essere stipulati a peso stagionato/condizionato; in tal caso la verifica del peso mercantile può essere effettuata presso il laboratorio concordato tra le parti, secondo il metodo UNI 9213 – parte 5.

Art. 41 - Tolleranze sul Titolo, sulla Torsione e sul Peso

Per i filati di "schappe" la tolleranza ammessa sulla media del titolo è del ± 5 % rispetto al numero convenuto tra le parti.

- La tolleranza per i filati "bourette" (roccadino o pettenuzzo) è del ±10 %.
- La tolleranza sulla torsione è del ± 5 % rispetto a quella nominale fissata in contratto.

La tolleranza sul peso è del ±10 % rispetto a quanto fissato in contratto.

Testo in vigore:

Primo accertamento 22 maggio 1877

Ultima revisione:

- Esame del Comitato Tecnico: anno 2019 (insediamento ottobre 2018)
- Approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 26 settembre 2019
- Approvazione della Giunta: deliberazione n. 210 del 2 dicembre 2019